



Comune di Vigonza

Regolamento di Polizia Rurale

Novembre 2016

Approvato con delibera di C.C. n. 49 del 30/11/2016

E
Comune di Vigonza Protocollo Generale
Protocollo N. 0033905/2016 del 14/11/2016

Indice

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione
- Art. 2 Ordinanze del Sindaco e del Funzionario Responsabile del servizio di Polizia Rurale
- Art. 3 Definizioni

CAPO II NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI

- Art. 4 Pulizia dei terreni incolti
- Art. 5 Divieto di ingresso nei fondi altrui ed esercizio del diritto di passaggio
- Art. 6 Transito con mezzi particolari o pesanti e occupazione di aree pubbliche
- Art. 7 Trattamenti con prodotti chimici
- Art. 8 Spargimento dei liquami
- Art. 9 Sostanze venefiche e lotta biologica
- Art. 10 Modalità per il contenimento delle infestazioni da nutrie nel territorio comunale
- Art. 11 Recinzioni con filo spinato
- Art. 12 Recisioni di rami protesi e radici
- Art. 13 Aratura dei terreni
- Art. 14 Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi

CAPO III AMBITI RURALI EDIFICATI

- Art. 15 Caratteristiche e distanze allevamenti non intensivi ed a carattere familiare
- Art. 16 Manufatti modesti per ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare
- Art. 17 Depositi di insilati e foraggio

CAPO IV REGIME DELLE ACQUE

- Art. 18 Libero deflusso delle acque
- Art. 19 Distanze delle piante e dei manufatti dai fossi
- Art. 20 Divieti assoluti e permessi
- Art. 21 Manutenzione ed esercizio
- Art. 22 Tombinature dei fossati
- Art. 23 Fossati insufficienti
- Art. 24 Costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi

Art. 25 Sbarramenti irrigui provvisori

Art. 26 Scarico nei fossi

CAPO V SANZIONI

Art. 27 Violazione ed ammende

Art. 28 Esecuzione forzata

Art. 29 Rinvio ad altre norme

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le attività e le azioni di natura rurale, assicurando l'applicazione delle normative comunitarie, statali, regionali, comunali e gli usi vigenti, al fine di garantire la tutela del territorio comunale nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini, degli animali e dell'ambiente.

2. L'ambito di applicazione riguarda tutto il territorio comunale nel quale viene svolta qualsiasi attività agricola indipendentemente dalla destinazione urbanistica, con particolare riferimento per gli spazi e luoghi pubblici e per gli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso, compresi i canali ed i fossi che fiancheggiano le strade.

3. In particolare il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo a tutelare i propri immobili, valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.

Art. 2 Ordinanze del Sindaco e del Funzionario Responsabile del servizio di Polizia Rurale

1. Al Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267 sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, spetta anche la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, di tipo contingibile ed urgente.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme di legge e regolamentari dello stato e della regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento sono emanate dal Funzionario Responsabile del servizio di Polizia Rurale, quando sono destinate ad un soggetto determinato.

3. Il Servizio di Polizia è svolto dagli organi di Polizia Locale con l'apporto, per gli ambiti di competenza, del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V., della A.S.L. - Servizio Igiene Ambientale, Servizi Veterinari, Servizio di Igiene degli Alimenti, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici integrati, del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico Comunale e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti delle forze di Polizia diverse dalla Polizia Locale, nonché degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del C.P.P.

Art. 3 Definizioni

a. Per “fossi” o “fossati” si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.

b. Per “capofossi” si intendono i fossati principali di rilevante importanza in cui si riversano le acque di scolo dei campi.

c. Per “ciglio” si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.

d. Per “fossi di pubblica utilità” si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante del territorio comunale.

CAPO II NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI

Art. 4 Pulizia dei terreni incolti

1. I proprietari o gli aventi diritto devono conservare i terreni incolti, liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari al fine di non causare danni a persone e fondi limitrofi, per prevenire l'insorgenza di problematiche sanitarie e per garantire l'igiene pubblica.

2. I terreni incolti devono essere sfalciati per almeno una volta all'anno, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali microrganismi, erbe infestanti, evitando altresì la diffusione di semi di piante infestanti, compatibilmente con quanto previsto dalle norme di attuazione di Regolamenti comunitari e/o Regolamenti ai quali i conduttori dei fondi aderiscono. E' fatto obbligo l'interramento degli stocchi delle colture di cereali e proteoleginose entro il 15 aprile dell'anno successivo al raccolto e comunque prima dell'inizio delle semine.

3. E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi verdi all'interno del centro abitato e comunque confinanti con fondi sui quali insistono civili abitazioni o fabbricati in genere di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba almeno due volte all'anno entro e non oltre il 15 giugno e il 15 settembre o comunque quando l'erba supera l'altezza di 50cm, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente. Le siepi dovranno rientrare sempre nell'area di proprietà e le stesse, in prossimità di curve stradali pericolose, non dovranno precludere la visibilità veicolare. Sono altresì tenuti ad effettuare le debite operazioni di disinfestazione e derattizzazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

4. Il materiale derivante dalla falciatura e dalla potatura delle piante dovrà essere immediatamente allontanato e smaltito nei modi previsti dalla legge.

5. In caso di inadempienza si provvederà ad emettere apposita ordinanza obbligando i proprietari ad effettuare le opere di manutenzione dell'area come previsto dal presente Regolamento. E' fatto obbligo ai proprietari di estirpare vigneti incolti che, non subendo trattamenti idonei, rappresentano serbatoi di varie infezioni delle piante quali oidio, peronospora, flavescenza dorata ecc. e possono trasmettere le malattie anche a notevoli distanze. Qualora il proprietario non sia in grado o non intenda effettuare l'estirpazione, il Comune potrà procedere d'ufficio addebitandone i costi all'inadempiente.

Art. 5 Divieto di ingresso nei fondi altrui ed esercizio del diritto di passaggio

1. L'accesso e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti dei recinti o segnali, è regolamentato dalle leggi vigenti in materia di proprietà.

2. Gli aventi diritto al passaggio sui fondi di proprietà altrui, per servitù o in forza di un permesso, devono evitare con ogni cura di provocare danni alle colture, alle piante, alle siepi ed a qualunque altra parte del fondo stesso.

3. Sono consentite le gite ed escursioni, ma è obbligatorio percorrere, per tutte le zone coltivate o utilizzate per attività agricole, pascolative, zootecniche e boschive, soltanto le strade vicinali, i sentieri ed i passaggi usualmente battuti dal transito locale.

Art. 6 Transito con mezzi particolari o pesanti e occupazione di aree pubbliche

1. Sulle strade pubbliche è vietato transitare con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possano nuocere e/o danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

2. E' vietato condurre a strascico sulle strade pubbliche, comunque denominate, materiale di qualunque sorta e dimensioni.

3. E' inoltre vietato circolare sulle strade predette con mezzi cingolati senza protezione che possano arrecare danni al fondo stradale.

4. Senza il preventivo nulla osta del Sindaco è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali. Nel predetto nulla osta devono essere indicati la località, l'estensione, la durata ed il tipo di occupazione, nonché l'eventuale quantificazione degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico.

5. Sull'intera rete viaria comunale è vietato imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica. A tal fine l'operatore dovrà procedere immediatamente alle operazioni di pulizia e lavaggio del fondo stradale qualora non sia stato possibile evitare tale imbrattamento. In condizioni particolari che possono aumentare il rischio per la viabilità, per esempio acque di lavaggio che possono ghiacciare sulla carreggiata o residui con misto di acqua e fango, è fatto l'obbligo dell'operatore di informare immediatamente gli organi di Polizia ed i Vigili del Fuoco.

Art. 7 Trattamenti con prodotti chimici

1. L'esecuzione di trattamenti con prodotti fitoiatrici e presidi sanitari in genere, nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino se richiesto e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, ad animali e all'ambiente. Si dovrà pertanto:

- operare in assenza di vento in modo da evitare che il principio attivo sia trasportato oltre i confini di proprietà. Tale operazione può essere effettuata con macchine per la distribuzione di fitofarmaci dotata di sistema antideriva;
- nel corso del trattamento con prodotti insetticidi, anticrittogamici, diserbanti, ecc. si devono adottare tutte le precauzioni atte ad evitare che le miscele raggiungano aree pubbliche e private, strade e colture attigue;
- qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci sulle proprietà o colture altrui, l'utilizzatore deve avvertire immediatamente il confinante, comunicandogli il tipo di prodotto utilizzato, il tempo di inagibilità ed il tempo di carenza del prodotto;
- non abbandonare i contenitori vuoti dei prodotti fitoiatrici e dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o in modo che possano creare danni all'ambiente in genere;

- non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
- le confezioni vuote che hanno contenuto presidi sanitari di qualunque classe tossicologica devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto di rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati;
- non bruciare i contenitori vuoti dei prodotti fitoiatrici e dei presidi sanitari;
- evitare perdite di liquidi contenenti prodotti fitoiatrici e presidi sanitari dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere.

Art. 8 Spargimento dei liquami

Lo spargimento dei liquami zootecnici è regolato da apposita normativa (decreto ministeriale 7 aprile 2006, delibera di Giunta Regionale n. 2495 del 7 agosto 2006 e ss.mm.ii., regolamento tipo regionale per Comune designato Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola e Bacino Scolante in Laguna) e comunque dovranno osservarsi le seguenti modalità:

1. lo spargimento dovrà essere effettuato con apposite apparecchiature ed essere mantenuto il più possibile rasente al terreno, evitando il lancio in aria con conseguente liberazione di aerosol;
2. L'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici (D. Lgs. N. 217/06) è vietato entro:
 - 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
 - 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi (DGRV 4453 del 29.12.2004);
 - sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
3. Lo spargimento è vietato per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nel Piano degli Interventi comunale ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dal PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate.
4. E' assolutamente vietato effettuare operazioni che provochino effetti di ruscellamento.
5. Nel caso di trasporto prolungato con trattori o altri mezzi che imbrattino la sede stradale, è ammessa la pulizia della sede stradale al termine della giornata lavorativa, che è comunque obbligatoria anche se le operazioni riprenderanno il giorno successivo, salvo che la strada non sia soggetta a divieto, temporaneo o permanente, di circolazione. I trasgressori saranno soggetti al pagamento delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

Art. 9 Sostanze venefiche e lotta biologica

E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a protezione dei prodotti agricoli, qualora dette sostanze potessero essere dannose per l'uomo o per gli animali, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia di esse, tabelle ben visibili con la scritta "terreno con esche o sostanze velenose".

Nel caso in cui l'uso delle sostanze indicate nel comma precedenti provochi la morte di animali, è fatto obbligo di provvedere alla rimozione delle carcasse.

Allo scopo di favorire la propagazione e la moltiplicazione degli uccelli insettivori è vietata la distruzione delle nidiate degli stessi. E' parimenti vietato attirare gli uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Nel periodo di fioritura degli alberi è vietato irrorare gli stessi con insetticidi o con altre sostanze chimiche tali che possano provocare la morte di quegli insetti che prelevano dai fiori le sostanze necessarie ai naturali processi legati alla impollinazione dei fiori e alla produzione di miele.

Art. 10 Modalità per il contenimento delle infestazioni da nutrie nel territorio comunale

L'obiettivo è il contenimento e se possibile l'eradicazione, della Nutria da tutto il territorio del Comune, con le metodologie indicate nelle linee guida regionali di cui all'allegato A alla DGR n. 1100 del 18 agosto 2015 e delle linee guida dell'ISPRA (Ministero dell'Ambiente).

La cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione eutanasia secondo le Linee Guida elaborate da ISPRA, può essere effettuata su tutto il territorio comunale, durante l'intero arco dell'anno, e senza limite di orario da parte dei proprietari/conduuttori dei fondi (agricoli e non), interessati dalla presenza della specie, del personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque (Consorti di Bonifica, AIPO, Genio Civile, ecc), nonché da Ditte di disinfestazione o pest-control, risultanti affidatarie di incarico di disinfestazione con le modalità previste.

Andranno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni e riconosciuta efficacia per la cattura in vivo di nutrie, indicativamente di cm. 80 (profondità) x 40 (larghezza) x 35/40 (altezza), dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) con chiusura basculante dall'interno, eventualmente provviste di meccanismi di attivazione con utilizzo di esca attrattiva (preferibilmente mele, carote, spighe di mais, ecc.).

La soppressione eutanassica delle nutrie catturate deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura e comunque le trappole devono essere controllate almeno una volta al giorno.

Eventuali capi di fauna selvatica catturati involontariamente nei luoghi di posizionamento delle trappole per nutrie, dovranno essere liberati sul luogo di cattura nel più breve tempo possibile.

La soppressione eutanassica delle nutrie potrà avvenire all'interno delle trappole di cattura o di altri idonei contenitori di costrizione, sul luogo di cattura o nelle pertinenze della residenza o delle aree cortilive dei fondi agricoli, utilizzando armi di libera vendita, funzionanti ad aria compressa e con adeguata potenza il più possibile prossima ma non superiore a 7,5 Joule, o con altri mezzi (di cui ci si possa avvalere ai sensi e alle condizioni di legge) che non comportino maltrattamento degli animali (es. carabina se in possesso di porto d'armi).

A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma dalla residenza al luogo di cattura delle nutrie (con arma scarica e riposta in custodia: vedi artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n.362) per la soppressione dei capi catturati, a condizione che il trasporto e l'utilizzo sia fatto dal proprietario/conducente del fondo o dal personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, purché maggiorenne, e sia effettuato usando la massima diligenza.

Le carcasse di nutria provenienti da attività di cattura occasionali devono essere recuperate da chi, direttamente od indirettamente ha provveduto alla cattura/soppressione delle nutrie, e smaltite mediante interrimento nel rispetto del Reg. CE 142/2011, (All. VI, Capo III, Sez. 1, punto 3 lett. A) ovvero del D.L.gs 152/2006 art. 184 c. 2 lett. D.

Considerando l'attuale densità della specie per unità di superficie e trattandosi di catture occasionali ed in luoghi di difficile accesso, il sotterrimento delle carcasse può essere effettuato nei luoghi di cattura, nel limite annuo di 5 capi o comunque di 20 kg. di carcasse per ettaro.

In particolare, al fine di prevenire il dissotterrimento delle carcasse da parte dei carnivori (selvatici e non), l'interrimento deve essere effettuato ad una distanza di almeno 250 metri da pozzi o sorgenti che forniscono acqua, almeno 30 metri dai corpi idrici principali (fiumi, canali, etc.), almeno 10 metri dai corsi d'acqua secondari, ad una profondità di almeno 50 cm., con riporto di ulteriore terra sopra il punto di affossamento al fine di prevenire ristagni d'acqua.

E' opportuno posizionare sopra il punto di affossamento, per un periodo di almeno 30 giorni, un pannello di rete metallica a maglia larga (indicativamente cm 200X100 con maglia cm. 5X10) al fine di ostacolare eventuali azioni di dissotterrimento delle carcasse da parte di animali carnivori od onnivori.

Nel caso di adozione di piani di controllo della specie con un elevato numero di carcasse da smaltire e qualora non sussistano le condizioni previste per l'interrimento, lo smaltimento delle carcasse dovrà avvenire con le modalità previste dall'art. 13 del Reg. CE n. 1069/2009.

Il proprietario-conducente del fondo sul quale è avvenuta la cattura/soppressione di nutrie, o il personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, dovrà provvedere allo smaltimento delle carcasse nelle altre forme previste dalla normativa vigente (consegna in discarica autorizzata, invio alla termica, distruzione, ad impianti di compostaggio o di digestione anaerobica per la produzione di biogas).

E' vietata la dispersione sul territorio di veleni e rodenticidi in quanto ritenuto metodo non selettivo per interventi di spopolamento delle nutrie.

Art. 11 Recinzioni con filo spinato

1. Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietata la posa, allo scopo di recintare la proprietà, di filo spinato in tutto il territorio del Comune.

Art. 12 Recisioni di rami protesi e radici

1. I proprietari dei fondi frontisti di strade comunali, vicinali, interpoderali e private aperte al pubblico con siepi, alberi e vegetazioni varie in prossimità del confine stradale, sono tenuti a sfrondare i rami protesi sulla sede stradale a quote inferiori a ml. 5,00, sui marciapiedi od altri passaggi pedonali inferiori

a mt. 2,20, onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione dei veicoli e dei pedoni. I rami e le fronde degli alberi non dovranno in alcun modo creare ostacolo alla segnaletica stradale, alla pubblica illuminazione e/o altre infrastrutture stradali. Le radici degli alberi protese verso la pubblica via dovranno essere recise in modo da non alterare la pavimentazione della stessa o altre infrastrutture stradali salvo che gli stessi siano oggetto di tutela ambientale.

2. I proprietari citati al comma precedente sono tenuti, con opportuni accorgimenti ovvero con raccolta o potature preventive, ad evitare che eventuali frutti, bacche o rami cadano sulla strada creando pericolo o disagio alla circolazione, qualora ciò avvenisse dovranno intervenire tempestivamente scongiurando il pericolo della circolazione.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è tenuto a procedere allo sfrondamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sul fondo, ai quali tale violazione sia imputabile. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Art. 13 Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare la regolare capezzagna per volgere l'aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi, e comunque mantenendo senza lavorazione una fascia di terreno di larghezza non inferiore a mt. 1.00 quale misura minima di rispetto dal confine.

Art. 14 Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi

1. È fatto divieto, in tutto il territorio Comunale di bruciare erbe, ramaglie, tralci, foglie stoppie nel periodo dal 01 aprile al 31 ottobre di ogni anno.
2. Nel restante periodo dell'anno, è consentito bruciare ramaglie, tralci, foglie e stoppie fuori dai centri urbani. In vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni e disturbi a cose e persone. Detto materiale dovrà essere di facile combustione e in quantitativo limitato: è consentito bruciare 3 metri steri (lo stero è un metro cubo di legno accatastato) per ettaro al giorno.
3. Non si possono comunque accendere fuochi a distanza minore di mt. 100 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dai fienili, dai pagliai e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.
4. Si dovrà, in ogni caso, operare in assenza di vento, ad una distanza tale da non compromettere la visibilità sulla rete viaria.

5. L'accensione del fuoco non deve provocare l'immissione di fumo in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o di altrui uso creando pericolo, disagio, fastidio o disturbo alle persone. In questa ipotesi si configura un reato punito dall'art. 674 del codice penale.
6. Queste operazioni sono vietate in zona urbana, fatta salva l'accensione dei tradizionali falò secondo gli usi locali per i quali sarà consentito l'utilizzo di ramaglie secche in modeste quantità, previa specifica deroga rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
7. Chi accende il fuoco dovrà usare la massima diligenza e vigilare fino allo spegnimento dello stesso al fine di evitare la sua propagazione.
8. È vietato bruciare, ovunque, immondizie, rifiuti di ogni genere, materiale plastico, pneumatici, legni trattati, vernici.
9. In caso di incendio, in ambito rurale ed urbano, i proprietari di case adiacenti al luogo dello stesso devono consentire l'uso di quanto occorre allo spegnimento e permettere l'accesso in ogni zona agli addetti all'opera di spegnimento e di isolamento del fuoco.
10. Il Sindaco, con proprio provvedimento, per motivi di sicurezza o a causa di situazioni di grave inquinamento atmosferico, può vietare l'accensione di fuochi su tutto il territorio comunale.

CAPO III AMBITI RURALI EDIFICATI

Art. 15 Caratteristiche e distanze allevamenti non intensivi ed a carattere familiare

1. Nelle zone agricole, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito deve essere comunicato all'Azienda ULSS competente per territorio. Il detentore deve riportare nella dichiarazione all'Azienda ULSS competente sotto la propria responsabilità il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere e che l'allevamento:

- a) è compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- c) è strutturalmente adeguato per la detenzione degli animali delle varie specie;
- d) applichi una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro gli animali infestanti;
- e) non prevede la detenzione di animali in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi;
- f) è dotato di impianti ed attrezzature adeguate per la gestione degli effluenti d'allevamento ed in particolare di pavimentazioni, platee e canaline di scolo ben connesse, a tenuta, con pendenze adeguate, di pozzetti e vasche a tenuta dimensionati sulla base del numero e della tipologia degli animali allevati.

DISTANZE ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE

- 2. Distanza minima dalle strade: quelle previste dal D.l. 1 aprile 1968 n° 1404 e s.m.i.;
- 3. Distanza minima dai confini di proprietà: m 10,00
- 4. Distanza minima tra fabbricati: m 15,00
Non è ammessa la costruzione in aderenza alla residenza.
E' ammessa la costruzione in aderenza fra pareti a testata cieca di annessi rustici di proprietà.
- 5. Distanza minima dai limiti di zona: m 10,00

DISTANZE ALLEVAMENTI A CARATTERE NON INTENSIVO

- 6. Distanza minima dalle strade: quelle previste dal D.l. 1 aprile 1968 n° 1404 e s.m.i.
- 7. Distanza minima dai confini di proprietà: m 25,00
- 8. Distanza minima tra fabbricati: m 30,00
Non è ammessa la costruzione in aderenza alla residenza.
E' ammessa la costruzione in aderenza fra pareti a testata cieca di annessi rustici di proprietà.
- 9. Distanza minima dai limiti di zona: m 50,00

Art. 16 Manifatti modesti per ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare

1. La realizzazione di manifatti destinati al ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare (ai sensi del comma 5 ter, dell'articolo 44 della L.R. 11/2004) è ammissibile solo qualora sui fondi interessati non siano già presenti strutture o fabbricati utilizzabili per tale scopo.

2. Tali manifatti possono essere adibiti a deposito, protezione o ricovero di animali, eventualmente connessi alla stagione venatoria, nonché alla protezione di fondi o all'allevamento a fini di autoconsumo.

3. I suddetti manifatti devono essere realizzati prioritariamente nell'area pertinenziale dei fabbricati esistenti o nelle aree contermini degli annessi agricoli; è altresì ammessa la loro realizzazione, in assenza di edifici principali (abitazioni o annessi) dei quali possano essere considerati pertinenza, dove non escluso dalle specifiche norme di zona.

4. In ogni caso dovranno essere demoliti una volta cessato il loro utilizzo e non potranno in alcun modo essere riutilizzati per finalità diverse.

5. I manifatti non possono superare una superficie complessiva di 10 mq. e l'altezza di ml 1.80; devono essere in legno e/o materiali leggeri, semplicemente infissi nel terreno, senza opere di fondazione, potranno avere una recinzione a rete.

6. Il piano di pavimento di tali manifatti dovrà essere realizzato con terra vegetale o con riporto di materiale inerte. È ammessa la realizzazione di una piccola tettoia di 2 metri quadri.

7. È vietato l'uso di lamiera.

8. Per il ricovero di cavalli possono essere installati box in legno nel numero massimo di 3, con superficie massima di 14 mq. per ogni cavallo.

9. Al fine di limitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica e di inquinamento acustico tali manifatti dovranno essere collocati a distanze non inferiori a quanto indicato all'articolo precedente.

Art. 17 Depositi di foraggi e insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 20 metri dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.

2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività colturali sotto manifatti, ponti, cavalcavia o nelle immediate vicinanze.

3. E' fatto obbligo di adottare idonee misure per ridurre nel modo maggiore possibile l'emanazione di odori molesti che possono creare disturbi ed il percolamento di liquidi.

4. In presenza di corsi d'acqua demaniali va rispettata la distanza minima di metri 4.00 dal ciglio del canale o piede dell'argine a campagna.

CAPO IV REGIME DELLE ACQUE

Art. 18 Libero deflusso delle acque

1. I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo o genere. Al fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione fra le parti.

2. Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali fossi o canali costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali. I proprietari medesimi sono, di conseguenza, tenuti a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura.

3. Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno parimenti essere mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

4. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali provocando un restringimento della sezione del deflusso.

5. Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

6. I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti e dei proprietari limitrofi, essere risezionati quando sia necessario qualora sussista responsabilità degli stessi.

7. In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. A tale scopo, il Comune potrà avvalersi della collaborazione del Consorzio di Bonifica, sia per la progettazione degli interventi, qualora necessaria, sia per l'esecuzione delle opere e la ripartizione degli oneri.

8. E' vietato inoltre qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono destinati gli argini, i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.

Art. 19 Distanze delle piante e dei manufatti dai fossi

1. Al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossati privati di scolo.

2. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossati poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 1 m.

3. Tuttavia per le alberature e siepi esistenti o che per conseguenza di opere di allargamento dell'alveo risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica; ma giunte a maturità o deperimento, non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.

4. Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 c.c. e dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.

5. Per i canali demaniali e/o di bonifica deve essere mantenuta una fascia di servitù idraulica da ambo i lati di almeno m. 4 dal ciglio, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei; resta inteso che ogni opera da realizzare nella fascia di rispetto dai m. 4 ai m. 10 dal ciglio (o in deroga al limite dei 4 metri), deve essere autorizzata dal Consorzio di Bonifica. Anche le operazioni di pulitura e manutenzione degli alvei in alternanza sulle due sponde devono essere autorizzate dal Consorzio di Bonifica.

6. Eventuali opere da realizzare in prossimità di capofossi e fossi privati devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità dei fossi esistenti e la possibilità di effettuare agevolmente con mezzi ordinari le manutenzioni periodiche necessarie. Manufatti fissi dovranno essere costruiti ad una distanza non inferiore a m 4 dal ciglio per consentire gli interventi futuri di manutenzione con mezzi meccanici. Distanze inferiori potranno essere prese in considerazione esclusivamente se si realizzeranno strutture (ad es. recinzioni) facilmente amovibili che dovranno essere rimosse temporaneamente a carico della proprietà in caso di necessità.

Art. 20 Divieti assoluti e permessi

Nei fossati privati indicati al precedente art. 3 è assolutamente vietato:

1. realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
2. ingombrare con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti di qualsiasi specie, l'alveo dei fondi;
3. immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia: D. Lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche;
4. è vietato ridurre il volume di invaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante di bacino; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare passaggi interpoderali e ponticelli, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti, che necessitano di permessi di costruire, verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti sentito il Consorzio di Bonifica;

5. eventuali lavori di chiusura o interrimento dei fossi poderali, legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, dovranno ottenere specifico nulla-osta del competente Consorzio di Bonifica;

6. per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento;

7. Nel caso di corsi d'acqua che nel PAT sono indicati come corridoi ecologici, è fatto obbligo ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'articolo precedente.

8. nei fondi confinanti con fossi, canali, e/o strade (pubbliche o private serventi più abitazioni), dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:

a) m. 4 dal ciglio dei fossi pubblici, delle strade pubbliche e dei fossi privati di rilevante importanza (capifosso) indicati nelle tavole del Piano delle Acque;

b) m. 1 dal ciglio dei fossi privati (escluso quelli citati al punto a) e delle strade private.

9. nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.

10. è vietato impiegare prodotti chimici diserbanti nell'alveo del fosso e lungo il margine delle rive per una fascia di 1,00-2,00 m metri di larghezza da ambo i lati, ossia entro le fasce di rispetto indicate al punto 8 lettere a) e b) del presente articolo.

Art. 21 Manutenzione ed esercizio

1. I fossati privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o riuniti in gruppo-Consorzio (da art 914 ad art 921 cc). Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc).

2. Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, e manutenzione ordinaria e straordinaria di detti fossati e quanto previsto dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904, dall'art. 34 della L.R. 8 maggio 2009 n.12 nonché dagli artt. 31÷34 del nuovo regolamento di polizia idraulica approvato con D.G.R. 3357 del 10/11/09.

In particolare essi dovranno:

a. estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato almeno due volte all'anno (aprile - settembre);

b. tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà almeno una volta all'anno;

c. aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;

d. mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;

- e. rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale;
- f. tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi/canali;
- g. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi;
- h. procedere al riescavo del fosso quando il deposito di materiale terroso ed erbaceo ha ridotto il franco di coltivazione.

Art. 22 Tombinature dei fossati

1. Le tombinature sono di norma vietate. Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà ecc.) e per una lunghezza massima determinata dal Consorzio di Bonifica.

2. L'esecuzione delle tombinature nei fossi privati deve essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fossato, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale. I lavori sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune e, per le affossature più importanti indicate nella tavola 2 del Piano delle Acque, al parere idraulico del Consorzio di Bonifica.

3. La richiesta di autorizzazione va inoltrata al Sindaco e deve essere accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato:

- relazione tecnica illustrativa;
- inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del Prg/PI);
- rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze;
- documentazione fotografica dello stato di fatto;
- stato di progetto;
- relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale.
- rilievo del fossato fino alla confluenza nel ricettore demaniale o di bonifica più vicino

4. L'accertamento di tombinature in assenza di autorizzazione comunale è soggetto alle sanzioni contemplate dalle disposizioni regionali in materia edilizia.

5. Le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai dovranno essere mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari anche se insistono su affossature pubbliche.

Art. 23 Fossati insufficienti

1. L'Ufficio Tecnico Comunale o il Consorzio di Bonifica verificano l'eventuale insufficienza idraulica dei fossati privati a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici.

2. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio competente l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

3. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali le sistemazioni agrarie e la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario verrà considerato opera di urbanizzazione primaria e resterà in carico al Comune o ai lottizzanti o agli esecutori dell'opera urbana in argomento, e cioè ai diretti beneficiari dell'intervento. Al proprietario del fondo inferiore aggravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.

4. Qualora l'opera idraulica ricada tra quelle previste al precedente articolo (fossati in gestione ad enti pubblici), il Comune attiverà le più idonee forme di collaborazione al fine di risolvere l'inconveniente idraulico evidenziato, ripartendo gli oneri secondo quanto indicato nei due commi precedenti.

5. In particolare, per i fossi ad esclusivo servizio delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.

6. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.

7. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta.

8. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

Art. 24 Costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi

1. La realizzazione di nuovi fossi e la modifica, trasposizione, chiusura e tombinamento di quelli esistenti è subordinata all'ottenimento di parere da parte del Consorzio di Bonifica e dopo il rilascio da parte del Comune del titolo abilitativo o dopo la presentazione di D.I.A..

2. Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera o alla larghezza in sommità del fossato.

3. Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpodereale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.

4. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3,00 metri.

Art. 25 Sbarramenti irrigui provvisori

In deroga a quanto previsto al precedente art. 4 comma 1, nelle affossature private sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia evitato di bloccare completamente l'alveo, siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzone verso valle garantendo un minimo deflusso e siano compatibili con le altre esigenze colturali garantendo un franco minimo agli appezzamenti più bassi;
- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;
- venga presentata l'autorizzazione all'attingimento del Consorzio di Bonifica o del Genio Civile e/o il benessere del titolare dell'autorizzazione, nel caso che il servizio interessi più ditte;
- sia garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi piovosi intensi;

La comunicazione ha validità stagionale.

Art. 26 Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi adiacenti alle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

CAPO V SANZIONI

Art. 27 Violazioni ed ammende

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dal Consorzio di Bonifica per la rete idraulica principale.

2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art. 28 Esecuzione forzata

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile dell'Ufficio competente diffida i proprietari ad effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti o la rimessa in pristino delle affossature con l'eliminazione delle opere irregolari.

2. In caso di ulteriore inadempienza dei proprietari, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 34 della L.R. 12/2009, i lavori potranno essere eseguiti, in via sostitutiva, dal Consorzio di Bonifica, in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico con adeguata ripartizione. Il provvedimento di approvazione dell'intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

Art. 29 Rinvio ad altre norme

1. Per tutto ciò che non è previsto, si rinvia alle leggi esistenti, con riferimento al nuovo regolamento tipo di polizia idraulica, allegato alla D.G.R. n. 3357 del 10/11/2009, nonché alle disposizioni legislative per la conservazione e la pulizia delle opere di bonifica (R.D. 8 maggio 1904, n. 368; L. n. 215/1933; L.R. n. 3/1976 e successive modificazioni) e le norme relative alla difesa del suolo e alla tutela delle acque vigenti ed ai Regolamenti Comunali.

